

TI_GERICHTE 32.2003.57 vom 26. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.57

FR: TI_GERICHTE 32.2003.57 du 26 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2003.57 del 26 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a -70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

2.2. Oggetto del contendere è sapere se _____ ha diritto ad un assegno grandi invalidi dell'AI.

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI dispone che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi; che l'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 LAVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento; che l'articolo 43 bis LAVS, disciplinante l'assegno grandi invalidi dell'AVS, rimane applicabile. L'art. 42 cpv. 3 LAI prevede che la prestazione viene erogata a dipendenza del grado della grande invalidità (grado elevato, medio e esiguo: cfr. art. 36 OAI) e che ammonta mensilmente almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 2 LAVS. Infine, secondo l'art. 42 cpv. 4 seconda frase LAI, il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio. Facendo uso di questa facoltà, l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 39 bis OAI, che ha il seguente tenore: " 1 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e può in seguito pretendere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AI all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni. 2 Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di

compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AI avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato. 3 Non ha diritto all'indennità giornaliera dell'AI l'assicurato al beneficio d'indennità giornaliera o di rendita dell'assicurazione militare durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione." 2.5. Ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LAINF, in caso di grande invalidità (art. 9 LPGGA), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.

L'ammontare è fissato secondo il grado della grande invalidità - che come nell'AI e nell'AVS è suddiviso in grado alto, medio ed esiguo (cfr. art. 38 OAINF) - ma pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato (art. 27 LAINF). Il diritto a tale assegno è determinato secondo gli stessi principi vigenti per l'assegno gradi invalidi dell'AI e dell'AVS (DTF 127 V 115 consid. 1b con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Infine, qualora la grande invalidità sia solo parzialmente imputabile all'infortunio, l'assicuratore può reclamare all'AVS o all'AI l'importo dell'assegno per grandi invalidi che avrebbero dovuto versare all'assicurato se non si fosse infortunato (art. 38 cpv. 5 OAINF). 2.6. Giusta l'art. 66 cpv. 3 LPGGA gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine: a) dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni; b) dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo articolo, applicabile insieme alle altre norme di coordinamento (art. 63 – 71 LPGGA) alle prestazioni sociali decise dopo l'entrata in vigore della LPGGA (cfr. Kieser, ATSG -Kommentar, art. 82 nota 9 pag. 821), dispone quindi, secondo il principio della priorità assoluta (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, § 58 N 6 pag. 390), rispettivamente il principio di coordinamento della sussidiarietà (cfr. Leuzinger-Naef, Die Leistungskoordination gemäss art. 63 – 71 ATSG, in Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), Schriftenreihe des Istituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Università di San Gallo 2003, pag. 155ss, 176), che fino a quando un assicuratore sociale è obbligato a versare l'assegno per grandi invalidi, non sussiste un simile diritto nei confronti dell'assicuratore chiamato a erogare la prestazione in via sussidiaria (cfr. Kieser, op. cit., art. 66 nota 17 pag. 680). Scopo di questa regolamentazione è quello di evitare un cumulo di assegni grandi invalidi, versati da diversi assicuratori sociali, per il medesimo danno alla salute e per il medesimo periodo. In tal senso, nella sentenza 12 maggio 1998, pubblicata in DTF 124 V 166 s, dopo analisi dei pertinenti materiali legislativi, il TFA ha precisato che il diritto all'assegno grandi invalidi dell'AI (rispettivamente dell'AVS) decade solo nella misura in cui contemporaneamente sorge il diritto ad una simile prestazione della LAINF, ma non nel caso in cui sono dati (in primo luogo) solo i requisiti dell'AI/AVS (DTF 124 V 172 consid. 4c). In tale sentenza il TFA aveva quindi confermato la pronuncia cantonale che a sua volta aveva annullato la decisione del competente Ufficio AI di non riconoscere alcun assegno per grandi invalidi stante l'esistenza di un'invalidità cagionata unicamente da infortunio, ritenuto che al momento della resa di tale provvedimento le premesse per il riconoscimento di un eventuale assegno da parte dell'assicuratore LAINF non erano ancora adempiute il periodo di cura medica a carico di detto assicuratore non essendo segnatamente all'epoca ancora conclusi. Facendo riferimento alla succitata giurisprudenza, il marginale no. 9025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edita dall'UFAS, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003, prevede infatti che: " Quando la grande invalidità è dovuta esclusivamente a un infortunio, secondo gli art. 42 cpv. 1 LAI e 43bis cpv. 1 LAVS, non si

ha contemporaneamente diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS ed uno dell'AINF o dell'AM. Se invece in un determinato periodo sono adempiute soltanto le condizioni di diritto dell'AI o dell'AVS, si ha diritto ad un assegno grandi invalidi dell'AI o dell'AVS finché non è sorto il diritto a una corrispondente prestazione dell'AINF o dell'AM (RAMI 1999 N U 321 pag. 84 = DTF 124 V 166)". Va infine sottolineato che nella citata sentenza del 1998, l'Alta Corte ha rilevato come le norme di coordinamento tra assegno grandi invalidi dell'AI e della LAINF previste dall'art. 42 cpv. 4 seconda frase LAI e art. 39 bis cpv.1 e 2 OAI (cfr. consid. 2.4) non contrastino con la precisazione giurisprudenziale riportata poc'anzi, in quanto l'applicazione dei citati articoli presuppone, oltre alla contemporanea soddisfazione dei requisiti per il versamento delle prestazioni in oggetto da parte dei due enti assicurativi, che la grande invalidità sia causata non solo da un infortunio ma anche da un evento extra-infortunistico (DTF 124 V 173 consid. 5b). In tal senso, il marg. 9027 CIGI prevede che se la grande invalidità è dovuta solo parzialmente ad un infortunio, l'assicurazione contro gli infortuni ha diritto alla parte dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AVS, che queste ultime verserebbero se la persona assicurata non avesse subito l'infortunio (cfr. art. 39 cpv. 2 OAI, consid. 2.4 e art. 38 cpv. 5 OAINF, consid. 2.5; cfr. anche Circolare sulla grande invalidità dell'AVS o dell'AI in caso di grande invalidità dovuta ad infortunio). 2.7. Nel caso in esame, accertato come, secondo la perizia 17 maggio 2002 del SAM, il danno alla salute per il quale la ricorrente ha chiesto l'assegno grandi invalidi sia esclusivamente riconducibile all'infortunio del gennaio 1999 (doc. _ pag. 15), mediante la decisione contestata l'UAI ha ritenuto di non avere la competenza decisionale in merito all'assegno per grandi invalidi richiesto dall'assicurato, poiché di spettanza dell'assicuratore contro gli infortuni. Tale modo di procedere non è tuttavia conforme alla giurisprudenza federale (DTF 124 V 166 ss), né alle succitate direttive amministrative (cfr. consid. 2.6). La sola circostanza che le affezioni siano da far risalire al citato infortunio non è sufficiente per escludere a priori un eventuale assegno per grandi invalidi versato dall'AI per un periodo diverso da quello eventualmente riconosciuto dall'assicuratore infortuni. A tal riguardo va ricordato che se, da una parte, il diritto all'assegno per grandi invalidi AI nasce dopo un anno di attesa (applicazione analogica dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, cfr. DTF 111 V 227), nella LAINF spesso tale prestazione viene erogata successivamente, ossia al più presto dopo il termine della cura medica o con l'inizio di un'eventuale rendita (art. 37 OAINF in relazione all'art. 19 cpv. 1 LAINF; cfr. DTF 124 V 170 consid. 4b). Del resto, il TFA ha sottolineato che l'AI, quale assicurazione finale, non può far dipendere il proprio obbligo di versare delle prestazioni dal solo fatto che la grande invalidità sia stata causata o meno da un infortunio (" Gegen letztere ist zudem einzuwenden, dass es dem Grundprinzip der IV als finaler Versicherung widerspricht, eine Leistung von einer bestimmten Causa (negativ) abhängig zu machen und bei einer durch einen UVG-versicherten Unfall verursachten Hilflosigkeit überhaupt nichts zu leisten", DTF 124 V 172 consid. c in fine; cfr. anche DTF 124 V 173 consid. 5b in fine: " Jedenfalls hat die Absicht des Gesetzgebers (wie sie im Votum von Nationalrat Jelmini zum Ausdruck kam), im Falle einer durch UVG-versicherten Unfall verursachten Hilflosigkeit einzig und ausschliesslich eine Leistung der UV erbringen zu lassen, im Gesetz keinen Niederschlag gefunden "). Per questi motivi, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'UAI affinché accerti l'esistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi fino all'insorgenza dell'eventuale diritto ad un assegno dell'assicuratore LAINF, fissandone, se del caso, il relativo grado. Se dovesse essere dato il diritto ad un simile assegno, l'amministrazione verserà il corrispettivo

fino all'eventuale erogazione dell'equivalente prestazione LAINF. Va poi ricordato che in caso di grande invalidità riconducibile esclusivamente ad infortunio - escluso, come visto, il contemporaneo diritto all'assegno dell'AI (o dell'AVS) e della LAINF - l'eventuale obbligo di prestazioni incombe unicamente all'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.6; cfr. anche Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1994, pag. 2ss, 6) e quindi anche nell'ipotesi in cui venisse in casu confermato (in sede di eventuale decisione su opposizione o, in seguito, su ricorso, cfr. doc. _) il rifiuto di erogazione dell'assegno per grandi invalidi per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 26 cpv. 1 LAINF, 9 LPGGA e 37 e seg. OAINF, identici peraltro a quelli dell'AI (art. 42 cpv. 3 LAI; cfr. anche DTF 127 V 115 consid. 1b), non sarebbe comunque dato alcun obbligo prestativo da parte dell'AI per il medesimo periodo considerato in ambito LAINF. 2.8. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non si tratta in casu di ipotizzare un anticipo di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 70 LPGGA, poiché la fattispecie in esame non configura un caso di dubbio riguardo all'individuazione dell'ente chiamato a versare quanto dovuto. Infatti, l'art. 70 cpv. 1 LPGGA dispone che l'avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore di suddette prestazioni. Va del resto osservato che il cpv. 2 di questa disposizione non sancisce alcun obbligo di anticipo di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità, ritenuto che nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) di tale capoverso, pur avendo per oggetto (anche) ambiti prestativi dell'AI, è stabilito tuttavia unicamente l'obbligo di versare prestazioni anticipate da parte dell'assicurazione contro le malattie (lett. a) rispettivamente dell'assicurazione contro la disoccupazione (lett. b).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.